

COMUNE DI VILLA GUARDIA

VERIFICA PERIODICA
SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE AL 31/12/2022

1	PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	3
1.1	DEFINIZIONI	3
1.2	L'ISTITUZIONE E LE FORME DI GESTIONE	4
1.3	LE MODALITÀ DI GESTIONE	5
1.4	IL CONTRATTO DI SERVIZIO	6
1.5	I CONTRATTI GIÀ STIPULATI.....	7
1.6	GLI ADEMPIMENTI PREVISTI.....	7
2	LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL.....	8
3	RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	9
4	SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA	11
4.1	CENTRO NATATORIO	11
	<i>A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale</i>	<i>11</i>
	<i>B) Contratto di servizio.....</i>	<i>12</i>
	<i>C) Sistema di monitoraggio - controllo</i>	<i>13</i>
	<i>D) Identificazione soggetto affidatario</i>	<i>13</i>
	<i>E) Andamento economico</i>	<i>14</i>
	<i>F) Qualità del servizio.....</i>	<i>14</i>
	<i>G) Obblighi contrattuali</i>	<i>14</i>
	<i>H) Vincoli.....</i>	<i>14</i>
	<i>I) Considerazioni finali.....</i>	<i>15</i>

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc.;
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica**: sono definiti all'art. 2 come *"i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete *“i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali (SPL) possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione

richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti,

all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 I contratti già stipulati

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali, introducendo nuove modalità per procedere all'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, con adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi. A tale recente normativa si è aggiunto, per i servizi pubblici locali non a rete, quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'applicazione della normativa suindicata risulta dunque aderente a nuovi affidamenti, mentre per tutti quei contratti già stipulati antecedentemente alla norma citata, la corrispondenza al contenuto minimo richiesto come già specificato nel precedente paragrafo 1.4 potrebbe risultare parziale.

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;

- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

Non rientrano nell'applicazione della normativa citata i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica e strumentali, generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 prevede l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;

D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Villa Guardia, distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Centro natatorio	Concessione	SI	NO	SI
2	Farmacia	Servizio non attivo. Non gestito dal Comune dietro corrispettivo dell'utenza.	SI	NO	NO
3	Cimiteri e servizi funebri	Gestione utenza: Diretta Gestione tecnica: Appalto	SI	NO	NO
4	Distribuzione gas	Servizio non attivo. Non gestito dal Comune dietro corrispettivo dell'utenza.	SI	SI	NO
5	Assistenza domiciliare (SAD)	Gestione utenza: Diretta Gestione tecnica: Appalto	SI	NO	NO
6	Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
7	Igiene urbana	Gestione utenza: Diretta Gestione tecnica: Appalto	SI	SI	NO
8	Illuminazione pubblica	Servizio non attivo. Non gestito dal Comune dietro corrispettivo dell'utenza.	SI	SI	NO
9	Illuminazione votiva	Gestione utenza: Diretta Gestione tecnica: Appalto	SI	NO	NO
10	Impianti sportivi	Convenzione uso gratuito	NO	NO	NO

	(Palestre, campi da calcio, ecc.)	con ASD/SSD			
11	Parcheggi	Servizio non attivo. Non gestito dal Comune dietro corrispettivo dell'utenza	SI	NO	NO
12	Refezione e assistenza scolastica	Gestione utenza: Diretta Gestione tecnica: Appalto	SI	NO	NO
14	Trasporto pubblico locale	Servizio non attivo. Non gestito dal Comune dietro corrispettivo dell'utenza.	SI	NO	NO

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Villa Guardia i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
1	Centro natatorio	Concessione	In Sport ssd.r.l.	22 anni*	Servizi alla persona

**durata originaria 20 anni + 2 anni di proroga causa covid (delibera di Consiglio Comunale n.24/2022)*

4.1 CENTRO NATATORIO

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il Centro Natatorio di via Tevere è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona. Tale Centro è costituito da:

- due vasche polifunzionali;
 - una vasca per il nuoto 25 mt a 6 corsie;
 - una vasca all'aperto per attività estiva;
 - un Centro benessere;
 - una palestra attrezzata;
 - spogliatoi piscine maschile e femminile;
 - spogliatoi palestra maschile e femminile;
 - spogliatoi personale maschile e femminile;
 - servizi igienici per utenza;
 - servizi igienici per personale;
 - Uno spazio adibito ad attività di estetica;
 - giardino esterno adibito a solarium estivo e attività centri estivi diurni;
 - locale bar locale adibito a studio medico e attività di fisioterapia con relativa reception;
 - locale adibito a studio fisioterapia e osteopatia;
 - hall principale con reception;
 - uffici amministrativi e commerciali;
- oltre locali tecnici.

B) Contratto di servizio

Per l'affidamento del servizio è stata predisposta, sulla base della normativa vigente all'epoca, apposita gara di appalto nel primo semestre del 2018 in modo da poter consentire l'avvio con il nuovo concessionario nel mese di settembre dello stesso anno. Buona parte delle specifiche tecniche sui servizi pubblici riportate nel D.Lgs. 201/2022 e nel decreto del 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy non possono trovare pieno riscontro nel contratto di servizio in esame, poiché tali normative appartengono ad un momento successivo alla predisposizione degli atti di affidamento.

Il contratto originario è stato stipulato in data 25/03/2019 con decorrenza 18/09/2018, per la durata di 20 anni, con le principali condizioni economiche:

- a) Pagamento di canone annuo da parte del concessionario di € 225.000 oltre iva di legge;
- b) Esecuzione di lavori a carico del concessionario:
 1. per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria previste all'articolo 9.3.1 del Capitolato speciale per un importo di € 158.000,00= (centocinquantottomila/00), IVA esclusa: entro e non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
 2. per le opere manutentive speciali previste all'articolo 9.3.3 del Capitolato speciale per l'importo di € 99.000,00= (novantanovemila/00), IVA esclusa: ogni triennio o frazione dello stesso, calcolati dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna anticipata (18.9.2018);
 3. per gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativi o di efficientamento energetico, come offerti in sede di gara e risultanti dall'allegato estratto, per l'importo di euro 317.000,00 (trecentodiciassettemila/00), IVA esclusa: le tempistiche diversificate sono quelle offerte in sede di gara e si intendono decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. In riferimento alle opere di cui ai punti a) e c) soggette ad atto autorizzativo, i termini si intendono decorrenti dal rilascio dell'atto medesimo.
- c) Ulteriori oneri e adempimenti a carico del concessionario:
 1. curare l'idoneità e l'ammodernamento nel tempo di arredi ed attrezzature;
 2. mettere in esercizio il centro natatorio e tutti i relativi impianti, previo ottenimento e/o mantenimento dei certificati di agibilità comunale e di tutte le altre eventuali autorizzazioni e/o nulla osta necessari;
 3. d) predisporre un regolamento sulle norme di comportamento dell'utenza, che verrà concordato con l'Amministrazione comunale;
 4. rispettare gli orari minimi di apertura risultanti dall'offerta gestionale aggiudicataria e comunque dal piano tecnico gestionale;
 5. eseguire a regola d'arte le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di assicurare lo stato di conservazione ottimale del centro, in perfetta aderenza al piano di manutenzione offerto in sede di gara;
 6. adempiere ad ogni obbligo diverso ed ulteriore come risultante dal capitolato speciale (allegato E) e dalla complessiva offerta presentata dal Concessionario in sede di gara. Ogni variazione o innovazione che si volesse apportare alle modalità di gestione del centro durante il periodo di concessione dovrà essere debitamente motivata e precedentemente autorizzata per iscritto dal Concedente;
 7. nominare a sua cura e spese i progettisti, il direttore lavori e il responsabile della sicurezza in corso di progettazione e di esecuzione;

8. nominare a sue spese, dietro indicazione vincolante del Concedente, il collaudatore tecnico ed amministrativo delle opere.

Successivamente, a causa della pandemia Covid-19, si è giunti con delibera n. 24/2022 ad un accordo in modifica dell'atto originario con le seguenti modifiche contrattuali:

- a) proroga durata della concessione di 2 anni;
- b) modifica al canone di concessione nei termini che seguono:
 1. il secondo semestre del 2021, pari a € 112.500,00 (centododicimilacinquecento/00) oltre IVA, non è dovuto;
 2. nell'anno 2022 è ridotto ad € 70.000,00 (settantamila/00) oltre IVA;
 3. nell'anno 2023 è ridotto ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA;
 4. a partire dall'anno 2024 e sino al termine della concessione, compresi i due anni di proroga il canone annuo è ridotto ad € 160.000,00 (centosessantamila/00), oltre IVA;
 5. a partire dall'anno 2023, il canone concessorio sarà sottoposto agli aggiornamenti annuali ISTAT.
 6. il pagamento del canone concessorio, a partire dall'anno 2023, sarà versato in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate di pari importo, con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno
- c) impegno del Comune concedente ad eseguire entro il termine del 31 dicembre 2023 investimenti sulla struttura concessa, per un massimo di € 100.000,00 (centomila/00), oltre IVA, per la realizzazione diretta dei seguenti interventi: =
 1. formazione di un'uscita di sicurezza dall'area benessere ed opere connesse, finalizzata all'apertura della medesima area benessere;
 2. installazione di impianto fotovoltaico per l'autoproduzione di energia, finalizzato alla riduzione del consumo energetico dell'impianto natatorio.
- d) Conferma dei lavori a carico del concessionario già stabiliti nel contratto originario ma con termine esecuzione 31/12/2024.

C) Sistema di monitoraggio - controllo

L'attuale struttura del sistema di monitoraggio prevede l'acquisizione di documentazione a richiesta da parte del Rup comunale, nonché la costituzione di apposita commissione comunale di controllo sull'operato della società.

D) Identificazione soggetto affidatario

Concessionario:

In Sport s.r.l. società sportiva dilettantistica

C.F. e P. IVA 02050250964

Sede: Vimercate (MB), via Bice Cremagnani 1

E) Andamento economico

L'andamento economico e finanziario stimato per il periodo di concessione del servizio affidato può essere riassunto dai dati del Pef ultimo redatto in occasione della modifica intervenuta a causa della pandemia Covid-19.

WACC (Weighted Average Cost of Capital - costo medio delle fonti di finanziamento):	3,65%
VAN OPERATIVO DEL PROGETTO (Valore Attuale Netto del Progetto):	€ 5.459,20
TIR OPERATIVO DEL PROGETTO (Tasso Interno di Rendimento del Progetto):	3,67%
Rendimento atteso del Capitale Privato (Ke):	5,13%
VAN FINANZIARIO PER L'INVESTITORE (Valore Attuale Netto per l'investitore):	€ 96.192,73
TIR FINANZIARIO PER L'INVESTITORE (Tasso Interno di Rendimento per l'investitore):	6,41%
PAYBACK PERIOD OPERATIVO (N. di anni necessari per il ritorno dell'investimento):	17
DISCOUNTED PAYBACK PERIOD (N. anni di durata adeguata della Concessione):	22
DSCR - Indice di sostenibilità delle rate di debito finanziario (valore minimo):	1,52
DSCR - Indice di sostenibilità delle rate di debito finanziario (valore medio):	2,09
LLCR - Indice di sostenibilità dei debiti finanziari residui (valore minimo):	1,20
LLCR - Indice di sostenibilità dei debiti finanziari residui (valore medio):	1,24

F) Qualità del servizio

Buona parte delle specifiche tecniche sulla qualità da erogare nei servizi pubblici, come sancite dal D.Lgs. 201/2022 e dal decreto del 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non possono trovare riscontro nell'attuale concessione, poiché tali interventi normativi sono di epoca successiva alla predisposizione degli atti di affidamento e del contratto.

Al fine di poter fornire delle indicazioni sulla qualità e quantità di servizi erogati, l'Ente ha provveduto a inoltrare apposita richiesta al concessionario, che alla data di redazione della presente relazione non ha ancora fornito i dati.

G) Obblighi contrattuali

Si rinvia al punto B) della presente scheda.

H) Vincoli

Il verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come quello dell'emergenza sanitaria da pandemia Covid-19 possono condurre a situazioni di disequilibrio della sostenibilità nella gestione del servizio affidato. L'attuale impianto normativo consente in tali circostanze di rivisitare le condizioni contrattuali per ripristinare l'equilibrio, a condizione di mantenere a carico del concessionario il relativo rischio d'impresa.

1) Considerazioni finali

Allo stato attuale si ritiene la gestione del servizio in esame compatibile ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. La rideterminazione delle condizioni economiche a causa della pandemia Covid-19 ha ricondotto l'azione del Comune a riallineare le previsioni per mantenere gli equilibri di bilancio.